



	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>	
tel + 39 040 377 2454 fax + 39 040 377 2463	attprod@regione.fvg.it I - 34132 Trieste, via Trento 2

Attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano"  
Sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile

SCHEMA<sup>1</sup> DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE – DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZIO \_\_\_\_\_, IN QUALITA' DI STRUTTURA REGIONALE ATTUATRICE E IL COMUNE RESPONSABILE/COMUNE CAPOFILO DEL PISUS DENOMINATO " \_\_\_\_\_ ", IN QUALITA' DI ORGANISMO INTERMEDIO, PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO FESR "OBIETTIVO COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" 2007 -2013.

#### ATTO DI CONVENZIONE TRA

Il/La dott. /dott.ssa \_\_\_\_\_, responsabile pro tempore del Servizio \_\_\_\_\_ della Direzione centrale attività produttive, quale Struttura regionale attuatrice responsabile dell'Attività 4.1.a) del Programma Operativo Regionale (in seguito POR) "Obiettivo competitività regionale e occupazione " 2007 – 2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (in seguito FESR)

E

Il/La dott./dott.ssa \_\_\_\_\_, rappresentante legale pro tempore del Comune di ..... responsabile/ Comune capofila del PISUS denominato " \_\_\_\_\_ " quale Organismo intermedio, ai sensi degli artt. 2 e 59 del regolamento (CE) 1083/06, designato a svolgere compiti della Struttura regionale attuatrice nell'ambito del POR FESR 2007 - 2013

#### Premesso che

- il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 detta le disposizioni generali sui fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007 -2013;
- il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 definisce il campo di applicazione e i compiti relativi al FESR;
- il regolamento (CE) n. 1828/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2006 stabilisce le modalità di applicazione dei predetti regolamenti;
- i fondi strutturali, a norma degli artt. 3 e 4 del regolamento (CE) n. 1080/2006, in conformità alle disposizioni specifiche che li disciplinano, contribuiscono al conseguimento di tre obiettivi, tra i quali quello relativo alla "Competitività regionale e occupazione";
- l'art. 32, commi 1, 2 e 3, del sopra citato regolamento prevede, rispettivamente, che:

<sup>1</sup> Il presente schema può essere integrato nei suoi contenuti, in relazione alle esigenze specifiche della SRA e dell'OI di comune accordo .

le attività dei Fondi strutturali negli Stati membri vengano svolte sotto forma di Programmi Operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale;

ciascun Programma sia redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata;

spetta allo Stato membro presentare alla Commissione europea una proposta di Programma Operativo;

- la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 2562 del 27 ottobre 2006, ha approvato gli indirizzi procedurali per la redazione dei documenti di programmazione relativamente al POR FESR 2007 - 2013 nell'ambito dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";

- in base alla succitata deliberazione, il Servizio politiche comunitarie (ora Servizio Gestione Fondi comunitari) della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie (ora Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie) viene designato quale Autorità di Gestione dell'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", per la parte relativa al FESR;

- con Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007 è stato approvato il Programma Operativo Regionale FESR 2007 - 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", modificata con Decisione della Commissione europea C(2007) 5 del 4 gennaio 2010;

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 316 1 del 14 dicembre 2007 e n. 19 del 14 gennaio 2010, ha preso atto delle suddette decisioni;

- la Giunta regionale ha definito la ripartizione finanziaria del Programma per asse/attività/direzione da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 1188 di data 24 giugno 2011;

- i compiti dell'Autorità di Gestione del POR sono definiti, in particolare, dall'art. 60 del regolamento(CE) 1083/06 e dagli artt. 13 e 14 del regolamento (CE) 1828/06, nonché al Capitolo 5 "Modalità di attuazione" del POR medesimo;

- la legge regionale del 21 luglio 2008, n. 7 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)", approvata dal Consiglio regionale in data 3 luglio 2008, contiene, in particolare, il Capo V, intitolato "Attuazione del POR FESR "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1080/2006;

- in attuazione del summenzionato Capo V, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1427 del 21 luglio 2008, ha approvato il regolamento per l'attuazione del Programma Operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 che disciplina le modalità di gestione del programma stesso e ripartisce al Capo III "Disposizioni comuni per la gestione del Programma", le funzioni proprie dell'Autorità di Gestione del P.O.R. tra il Servizio Politiche comunitarie (ora Servizio Gestione Fondi comunitari) e le Strutture regionali attuatrici;

- il succitato regolamento è stato emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0238/Pres. del 13 settembre 2008, come successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione n. 0185/Pres. del 6 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 28 del 15 luglio 2009) e con decreto del Presidente della Regione n. 0105/Pres. di data 9 maggio 2011 (pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 18 maggio 2011);

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1047 di data 1° giugno 2011 è stato approvato il bando attuativo dell'Attività 4.1.a per il sostegno alla realizzazione di Piani Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS), pubblicato sul B.U.R. n. 24 di data 15

giugno 2011, con delega al Direttore centrale alle attività produttive all'approvazione della relativa modulistica tra cui il presente schema di convenzione;

#### Considerato che

- l'art. 59, comma 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 prevede la possibilità, da parte dello Stato membro, di designare uno o più Organismi Intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'Autorità di Gestione o di Certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità;
- l'art. 12 del regolamento (CE) n. 1828/2006 stabilisce che gli accordi tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi intermedi siano formalmente registrati per iscritto;
- l'art. 6, comma 1, punto 17), del regolamento per l'attuazione del Programma Operativo regionale (POR) FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 stabilisce che l'Autorità di Gestione, in accordo con le Strutture regionali attuatrici competenti, elabori le bozze di convenzioni da stipulare tra le medesime strutture e gli organismi intermedi, da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta regionale, come peraltro previsto dall'art. 7, comma 4, lettera f) del regolamento medesimo;
- l'art. 6, comma 1, punto 22), del menzionato regolamento per l'attuazione del POR prevede che le Strutture regionali attuatrici provvedano alla stipula delle convenzioni sopra richiamate;
- con decreto del Direttore centrale alle attività produttive n. ...di data...è stato approvato il presente schema di convenzione;
- con decreto del Direttore centrale alle attività produttive n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la graduatoria dei PISUS ed è stato ammesso a finanziamento il PISUS denominato " \_\_\_\_\_", presentato dal Comune responsabile/Comune capofila \_\_\_\_\_ con l'assegnazione di risorse pubbliche pari ad Euro \_\_\_\_\_;
- in applicazione dell'art. 58 del regolamento (CE) 1083/2006 e dell'art. 13, comma 1, del regolamento (CE) 1828/2006, allo scopo di garantire un corretto sistema di gestione e di controllo del POR, l'Autorità di Gestione ha predisposto il Manuale delle procedure ed il Manuale del controllo di primo livello, intendendo fornire un supporto operativo anche ai funzionari degli Organismi Intermedi in modo tale da rendere più agevole ed efficace l'implementazione del Programma stesso;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 1009 del 7 maggio 2009 sono stati approvati i requisiti tecnico organizzativi degli Organismi Intermedi, quali requisiti minimi richiesti dall'Autorità di Gestione agli Organismi Intermedi coinvolti nell'attuazione del POR FESR 2007 -2013 Friuli Venezia Giulia ed è stato, altresì, previsto che la presentazione di una relazione descrittiva inerente il sistema di gestione e controllo dalla quale si evinca il possesso da parte degli Organismi Intermedi dei requisiti tecnico organizzativi minimi costituisce elemento indispensabile ai fini della stipula della convenzione;
- sulla base degli esiti istruttori risulta valutato positivamente il sistema di gestione e controllo presentato dal Comune responsabile/ Comune capofila del PISUS denominato

" \_\_\_\_\_ " in sede di domanda di finanziamento per l'assunzione del ruolo di Organismo Intermedio ;

- ai sensi degli artt. 30 e 31 del bando per la selezione dei PISUS la presente convenzione regola i rapporti tra Struttura regionale attuatrice e l'Organismo Intermedio successivamente alla fase di ammissione a finanziamento del PISUS e dei singoli interventi di cui è costituito in merito alle specifiche funzioni delegate;

- la Struttura regionale attuatrice in fase di istruttoria delle domande presentate a valere sul bando di sostegno alla realizzazione dei PISUS ha svolto la funzione di selezione di cui alla lettera a) dell'art. 60 regolamento (CE) n. 1083/06 per le iniziative di tipo a), b) e c) di cui all'art. 5 del bando (esclusa la selezione di cui all'art. 17 del bando PISUS per le iniziative di tipo c) ).

- ai sensi dell'art. 17 del bando , il PISUS prevede interventi a bando per l'erogazione di finanziamenti alle PMI dei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, le cui funzioni di selezione sono delegate dalla Struttura regionale attuatrice all'Organismo Intermedio con la presente convenzione;

- l' Organismo Intermedio ha adottato gli ordini di servizio o altri atti organizzativi interni, in data \_\_\_\_\_ e li ha comunicati in data \_\_\_\_\_ (entro 5 giorni dall'adozione degli ordini di servizio / atti);

## ALLO SCOPO DI CONSEGUIRE UNA PIÙ EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL POR FESR

2007-2013, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

### Articolo 1

Normativa di riferimento e direttive di applicazione

1. Per l'attuazione degli interventi previsti nella presente convenzione, l'Organismo Intermedio si attiene alle disposizioni dettate dai regolamenti comunitari relativi ai Fondi strutturali, dai regolamenti relativi agli aiuti di Stato e dalla disciplina de minimis, dal P.O.R., dal Capo V della legge regionale 7/2008, dalla legge regionale 7/2000, dal regolamento di attuazione del POR medesimo e successive modifiche e integrazioni, nonché a quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta regionale, dalle direttive e istruzioni operative impartite dall'Autorità di Gestione del POR e dalla Struttura regionale attuatrice.

### Articolo 2

Oggetto

1. La presente convenzione ha ad oggetto la delega di alcune funzioni relative all'attuazione dell'Attività 4.1.a del POR FESR 2007-2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il PISUS denominato " \_\_\_\_\_ ".

### Articolo 3

Contenuto delle funzioni delegate

1. Con riferimento al bando per il sostegno alla realizzazione dei PISUS, oggetto della delega è lo svolgimento delle funzioni individuate alle lettere a), b), c), d), f), g) e j) dell'art. 60 regolamento (CE) n. 1083/06 e richiamate all'art. 6, comma 1, del regolamento attuativo del POR ai punti 19), 25), 26) 27), 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35).

2. L' Organismo Intermedio nell'esercizio delle funzioni delegate, è responsabile della gestione e attuazione delle operazioni di competenza conformemente al principio di sana gestione finanziaria. Le funzioni dell'Organismo Intermedio . si possono così elencare:

- a) garantire la corretta gestione finanziaria per quanto concerne le attività di propria competenza e in coerenza con le disposizioni normative comunitarie di cui al Titolo VII del regolamento (CE) 1083/06 al fine di concorrere alla dichiarazione di spesa di cui all'art. 78 dello stesso regolamento.
- b) elaborare, d'intesa con la struttura regionale attuatrice di riferimento, il bando per la selezione delle PMI, di cui all'art. 17 del bando;
- c) attuare la fase di selezione di cui all'art. 17 del bando, applicando unicamente in tal caso i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e gli ulteriori criteri di selezione delle operazioni definiti ai sensi del comma 3 del predetto art. 17;
- d) emettere gli atti di impegno, concessione, rideterminazione, liquidazione, revoca e presa d'atto di rinuncia dei contributi nei confronti dei beneficiari degli interventi finanziati;
- e) applicare le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione in caso di irregolarità e di recupero degli importi indebitamente versati, ai sensi dell'art. 20;
- f) gli atti di cui alle lettere d) ed e) devono essere comunicati analiticamente alla Struttura regionale attuatrice, che li trasmetterà a sua volta all'Autorità di Gestione unitamente ad un elenco riepilogativo degli stessi;
- g) alimentare e mantenere aggiornato il sistema informatico di gestione e monitoraggio del POR MIC FVG 2007-2013, con le informazioni concernenti l'avanzamento finanziario, procedurale e fisico di tutte le operazioni di propria competenza e della cui correttezza e veridicità sono responsabili; per le operazioni afferenti la realizzazione di opere e lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi realizzate dai beneficiari diversi dall'Organismo Intermedio, l'Organismo Intermedio stesso si impegna altresì ad effettuare una rilevazione semestrale dei dati di avanzamento sulla base di modelli predisposti dall'Autorità di Gestione;
- h) accertarsi, ai sensi dell'art. 11, attraverso le opportune verifiche amministrative su base documentale e le verifiche in loco, secondo le procedure definite dall'Autorità di Gestione, dell'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari, della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali;
- i) trasmettere, per il tramite della Struttura regionale attuatrice di riferimento, all'Autorità di Gestione, secondo le scadenze stabilite dalla stessa, le previsioni di spesa, le attestazioni di spesa e le check list attestanti l'avvenuto controllo, relativamente alle operazioni da inserire nelle domande di pagamento che l'Autorità di Certificazione dovrà inoltrare alla Commissione europea e allo Stato ;
- j) garantire che i beneficiari coinvolti nell'attuazione delle operazioni adottino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali. Il mantenimento di una contabilità separata si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo di progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'operazione nel sistema contabile del beneficiario;

- k) fornire le informazioni utili alle valutazioni del POR all'Autorità di Gestione per il tramite della Struttura regionale attuatrice;
- l) predisporre e aggiornare le piste di controllo per le operazioni di propria competenza, secondo le procedure stabilite dall'Autorità di Gestione e nel rispetto dell'art. 15 del regolamento 1828/2006;
- m) fornire all'Autorità di Gestione per il tramite della Struttura regionale attuatrice tutte le informazioni utili per l'organizzazione del Comitato di Sorveglianza e per la predisposizione della relativa documentazione;
- n) fornire all'Autorità di Gestione per il tramite della Struttura regionale attuatrice tutte le informazioni utili per elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del Comitato di Sorveglianza, i Rapporti annuali e finale di esecuzione, nei termini previsti e in accordo con le richieste della Commissione;
- o) concorrere, con l'Autorità di Gestione e con la Struttura regionale attuatrice, a garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 69 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 e dal Piano di comunicazione;
- p) trasmettere alla Struttura regionale attuatrice, entro i termini previsti dal bando agli artt. 20, comma 2 e 33, comma 3 la relazione di chiusura del PISUS prevista in capo al Comune nella sua qualità di Organismo Intermedio;
- q) rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di codice unico di progetto (CUP) garantendone la presenza al momento dell'ammissione a finanziamento.;

#### Articolo 4

##### Obblighi dell'Organismo intermedio

L'Organismo Intermedio ha l'obbligo di:

- a) osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regione in materia, in particolare quelle dei regolamenti (CE) nn. 1083/2006, 1080/2006 e 1828/2006 e s.m.i.;
- b) osservare la normativa in materia di aiuti di Stato (reg. CE 800/2006) e de minimis (reg CE 1998/2006);
- c) garantire lo svolgimento delle funzioni ad esso delegate di cui all'art. 3, assicurando il corretto funzionamento e mantenimento della struttura organizzativa approvata secondo lo schema della relazione sul Sistema di Gestione e controllo in conformità a quanto previsto dagli artt. 58 del regolamento CE n. 1083/2006 e 13 del regolamento CE n. 1828/2006, dai Manuali delle procedure e dei controlli adottati dall'Autorità di Gestione e alle direttive e alle istruzioni operative impartite dalla medesima Autorità;
- d) informare tempestivamente la struttura regionale attuatrice di riferimento in merito a eventuali modifiche degli assetti organizzativi e/o del nominativo dei responsabili, in grado di avere un impatto sul sistema di gestione e di controllo del programma;
- e) agire nello svolgimento delle funzioni delegate di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) della presente convenzione (selezione di cui all'art. 17 del Bando PISUS), conformemente a quanto previsto dall'Autorità di Gestione nel "Manual e delle procedure";

- f) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del POR, i necessari raccordi con la Struttura regionale attuatrice e con le altre Autorità previste dal POR stesso, impegnandosi ad ottemperare ad eventuali indirizzi, istruzioni operative e qualsivoglia richiesta da parte della Struttura regionale o dell'Autorità di Gestione;
- g) seguire le indicazioni della Struttura regionale attuatrice di riferimento e delle altre Autorità del POR in ordine alla natura, alle modalità, alla periodicità delle informazioni e dei dati da trasmettere attraverso il sistema informativo utilizzato per la gestione del programma MIC FVG;
- h) garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 37 del bando PISUS;
- i) garantire una tempestiva informazione alla Struttura regionale attuatrice in ordine ad eventuali procedimenti di natura civile, penale e amministrativa che dovessero interessare le operazioni cofinanziate nell'ambito del POR;
- j) trasmettere alla Struttura regionale attuatrice, ai sensi dell'art. 20 del bando PISUS, la relazione di chiusura del PISUS;
- k) garantire l'esistenza e la funzionalità di un sistema gestionale informatizzato per la registrazione dei dati contabili relativi alle operazioni finanziate;
- l) assicurare l'esistenza e la funzionalità di un adeguato sistema contabile, di cui successivo art. 13;
- m) assicurare un'adeguata raccolta e conservazione delle informazioni e della documentazione;
- n) garantire l'efficace attuazione delle attività oggetto della presente convenzione e adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse, ai sensi dell'art. 93 e ss. del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- o) trasmettere alla Struttura attuatrice regionale un report trimestrale sul regolare avanzamento delle operazioni finanziate, evidenziando le criticità eventualmente incontrate, le procedure adottate o le proposte per superarle;
- p) fornire la necessaria collaborazione alla Struttura regionale attuatrice e alle altre Autorità previste dal POR per lo svolgimento dei compiti ad esse assegnate dai regolamenti comunitari e dagli altri atti elaborati a livello statale e regionale;
- q) esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'Autorità di Audit;
- r) garantire il rispetto degli obblighi relativi alla stabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006.

## Articolo 5

### Funzioni della Struttura regionale attuatrice

#### 1. Spetta alla Struttura regionale attuatrice:

- a) emettere gli atti di impegno e di liquidazione nei confronti dell'Organismo Intermedio.;
- b) effettuare le verifiche previste all'art. 7 della presente convenzione;
- c) monitorare, in concorso con l'Organismo Intermedio, la corretta e regolare restituzione delle risorse al Fondo da parte dei soggetti cui tale obbligo è riferito;
- d) vigilare sulla gestione finanziaria delle attività delegate all'Organismo Intermedio.
- e) mantenere la responsabilità finanziaria relativamente all'attività delegata;
- f) garantire un'adeguata formazione del personale dell'Organismo Intermedio, anche con il supporto dell'Assistenza Tecnica dell'Autorità di Gestione del POR;

## Articolo 6

### Verifiche sull'operato dell'Organismo intermedio

1. Al fine di garantire la sana attuazione delle operazioni delegate, la Struttura regional e attuatrice effettua delle verifiche sull'operato dell'Organismo Intermedio conformemente a quanto previsto nel Manuale dei controlli di primo livello.

Dette verifiche hanno ad oggetto:

- a) l'assetto organizzativo dell'Organismo Intermedio ;
- b) la verifica sulla conformità delle procedure di attivazione e dei criteri di selezione delle operazioni (ove pertinente);
- c) la corretta adozione ed aggiornamento delle piste di controllo;
- d) l'effettuazione dei controlli di primo livello;
- e) la corretta implementazione del sistema informatico di monitoraggio e di gestione;
- f) la corretta tenuta della documentazione;
- g) ogni altro elemento utile volto a garantire la corretta attuazione delle funzioni delegate.

#### Articolo 7

Coordinamento con la Struttura regionale attuatrice

1. Alle scadenze di cui all'art. 16 della presente convenzione, l'Organismo Intermedio è tenuto a trasmettere alla Struttura regionale attuatrice una relazione, aggiornata alla data di trasmissione, concernente l'avanzamento delle operazioni finanziate, corredata da un elenco degli atti di spesa (concessioni, rideterminazioni, revoche, prese d'atto di rinunce, liquidazioni) emessi a favore dei beneficiari, evidenziando le eventuali criticità incontrate, le procedure adottate e le eventuali proposte per superarle.

2. Qualora la complessità delle tematiche da trattare lo richiedano, onde poter assicurare il necessario coordinamento tra la Struttura regionale attuatrice e l'Organismo Intermedio, può essere istituito un Tavolo tecnico di lavoro al fine di esaminare, in sede di riunioni periodiche, i contenuti della relazione di cui al comma 1, gli esiti delle verifiche effettuate dalla Struttura regionale attuatrice, nonché le eventuali problematiche connesse allo svolgimento delle funzioni delegate.

#### Articolo 8

Spese del PISUS

1. Le spese ammissibili sono quelle previste dal bando per il sostegno alla realizzazione dei PISUS di cui all'art. 13;
2. Le spese non ammissibili sono quelle previste dal predetto bando di cui all'art. 14.

#### Articolo 9

" Controlli di I livello" (ex art. 60 Re(CE) n. 1083/2006)

1. L' Organismo Intermedio si impegna ad effettuare, secondo le modalità indicate dall'Autorità di Gestione nel Manuale dei controlli di primo livello:

- a) i controlli di natura amministrativa e documentale ;
- b) i controlli in loco;
- c) la compilazione delle check list di controllo in esito alle fasi precedenti.

2. L' Organismo Intermedio è tenuto alla conservazione dei documenti relativi ai controlli secondo le modalità indicate nel Manuale dei controlli.

3. Le verifiche accertano che tutte le fatture o altri giustificativi per le spese per la progettazione e realizzazione dell'operazione siano state annullate con la dicitura attestante che quella spesa ha goduto del contributo del POR FESR 2007/2013 (Manuale dei controlli di primo livello, par. 3.4.). Le verifiche comprendono anche procedure intese ad evitare un doppio finanziamento delle spese su altri Programmi

nazionali o comunitari o su altri periodi di programmazione, nonché la stabilità delle operazioni (art. 57 del reg. (CE) 1083/2006).

4. Qualora le verifiche portino all'individuazione di irregolarità, l' Organismo Intermedio informa la Struttura regionale attuatrice e provvede agli adempimenti in materia di irregolarità di cui all'articolo 18.

#### Articolo 10

Trasmissione dei dati relativi alle operazioni finanziate

1. Per la trasmissione dei dati relativi alla gestione e al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle operazioni cofinanziate, l' Organismo Intermedio utilizzerà il sistema informatico di registrazione e di conservazione dei dati stessi denominato MIC FVG 2007-2013, predisposto dall'Autorità di Gestione, nei modi e secondo le modalità da essa stabilite.
2. L' Organismo Intermedio inserisce direttamente nel sistema informatico MIC FVG 2007-2013, i dati di cui al comma 1, relativi alle operazioni finanziate, secondo le modalità indicate dall'Autorità di Gestione nelle linee guida predisposte a supporto dell'attività di monitoraggio.
3. L' Organismo Intermedio è responsabile della correttezza e della qualità dei dati inseriti nel sistema informatico.

#### Articolo 11

Sistema contabile

1. L' Organismo Intermedio adotta un sistema contabile separato, adeguato e affidabile, che consenta la registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascun intervento e/o lotto funzionale cofinanziato dal POR a valere sulle Attività delegate. L' Organismo Intermedio costituisce e conserva altresì appositi "fascicoli di progetto", nei quali sono raggruppati tutti i documenti relativi alle spese ed alle verifiche effettuate sugli interventi di propria competenza fino al 2020.
2. L'Organismo Intermedio garantisce e verifica, in occasione dei controlli in loco, la sussistenza, presso i beneficiari, di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile – amministrativa adeguata per le transazioni relative a ciascun intervento finanziato a valere sul Programma. Tale obbligo si sostanzia nella tenuta di appositi fascicoli di progetto e nel garantire la tracciabilità di tutte le spese relative alle operazioni nel sistema contabile dei beneficiari.

#### Articolo 12

Previsioni di pagamento

1. L'Organismo Intermedio formula e trasmette alla Struttura regionale attuatrice, entro il 28 febbraio di ogni anno, le previsioni di spesa per ogni trimestre dell'anno in corso e di quello successivo, tramite la compilazione di apposito modello. La Struttura regionale attuatrice provvede, a seguito della loro validazione, all'inoltro delle previsioni annuali all'Autorità di Gestione del POR entro il 10 marzo di ogni anno.
2. Possono essere considerati nelle previsioni di spesa anche gli anticipi versati alle imprese nei limiti stabiliti dal bando di selezione dei PISUS.
3. Qualora, su richiesta dell'Autorità di Gestione, la Struttura regionale attuatrice richieda ulteriori previsioni di pagamento all'Organismo Intermedio, questo si impegna a formulare previsioni attendibili, al fine di fornire dati realistici in merito all'avanzamento finanziario del Programma e alla verifica del rispetto della regola comunitaria "n+2".

## Articolo 13

### Attestazioni periodiche di spesa

1. L' Organismo Intermedio elabora attestazioni di spesa periodiche, nelle quali vengono riepilogate – per periodo di riferimento - le spese rendicontate dai beneficiari che sono state ritenute certificabili in seguito all'espletamento delle attività di controllo di cui all'art. 9 della presente convenzione.
2. Salva diversa comunicazione da parte dell'Autorità di Gestione, l'Organismo Intermedio raccoglie i dati delle spese afferenti le operazioni controllate e considerate "certificabili" alle scadenze del 15 gennaio, al 15 marzo, al 15 giugno, al 15 settembre e al 15 novembre di ogni anno e riporta le informazioni in un apposito prospetto di sintesi come previsto dal Manuale delle procedure per la gestione e attuazione del programma
3. Le attestazioni di spesa vengono predisposte e inviate alla Struttura regionale attuatrice congiuntamente a copia delle check list e, dei verbali che documentano l'avvenuto controllo nonché a copia degli atti di liquidazione emessi a fronte delle spese certificabili;
4. Le attestazioni di spesa previa valutazione della completezza della documentazione da parte della Struttura regionale attuatrice vengono successivamente inoltrate all'Autorità di Gestione, entro il settimo giorno del mese successivo alla chiusura del periodo di riferimento;
5. Qualora le attestazioni di spesa abbiano ad oggetto eventuali anticipi erogati ai sensi dell'art. 78, comma 2, del reg(CE) 1083/2006, dovrà esserne data opportuna evidenza nel modello utilizzato per l'attestazione di spesa.

## Articolo 14

### Comunicazione delle esigenze finanziarie dell'Organismo intermedio

L'Organismo Intermedio è tenuto a comunicare le esigenze finanziarie di propria competenza alla Struttura regionale attuatrice, secondo per le finalità di cui al Manuale delle procedure (cap. 7 paragrafo 3.1) secondo le seguenti scadenze:

- I trimestre: entro il 30 novembre dell'anno precedente;
- II trimestre : entro il 28 febbraio del medesimo anno;
- III trimestre: entro il 30 maggio del medesimo anno;
- IV trimestre: entro il 30 agosto del medesimo anno.

## Articolo 15

### Trasferimento delle risorse finanziarie a favore dell'Organismo intermedio

1. Con Deliberazione della Giunta regionale , sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta ai sensi del capo VI del bando, vengono individuati i potenziali Organismi Intermedi di cui all'articolo 3, comma 1 lettera g) del bando e viene data autorizzazione al Direttore centrale alle attività produttive a impegnare sul fondo POR FESR 2007 -2013 le risorse messe a bando.
2. Con successivo decreto del Direttore centrale alle attività produttive viene approvata la graduatoria dei PISUS ammissibili a finanziamento e vengono impegnate sul fondo POR FESR 2007 -2013 le risorse a favore di ciascun Organismo Intermedio .

3. La struttura Regionale Attuatrice invia una comunicazione di ammissibilità al finanziamento ai soggetti utilmente collocati in graduatoria. Entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, l'Autorità di Gestione provvede all'approvazione della Relazione sui Sistemi di Gestione e Controllo del Comune responsabile/Comune capofila, che dovrà assumere la qualifica di OI richiedendo, qualora necessario, eventuale documentazione integrativa. L'Autorità di Gestione informa la Struttura regionale attuatrice della conclusione dell'iter di approvazione delle Relazioni sui Sistemi di Gestione e Controllo.

4. Nel caso dell'intervento c) (bando per la selezione delle PMI), sulla base degli esiti istruttori, l'Organismo Intermedio predispone la graduatoria entro tre mesi dalla pubblicazione del bando a favore delle PMI e la trasmette alla Struttura regionale attuatrice, previa pubblicazione dell'esito sul B.U.R., per la presa d'atto con decreto del Direttore centrale alle attività produttive.

5. Conformemente a quanto previsto all'art. 17, comma 4 del regolamento attuativo del POR, il Direttore della Struttura regionale attuatrice emette i decreti di pagamento nei confronti dell' Organismo Intermedio., che costituiscono atto di autorizzazione al pagamento per il Soggetto pagatore.

6. La liquidazione da parte della Struttura regionale attuatrice è preceduta da verifiche di carattere informatico, finalizzate ad accertare che l'importo posto in liquidazione non ecceda l'importo impegnato, nonché dalle verifiche sull'operato dell'Organismo Intermedio di cui all'art. 6 della presente convenzione.

7. In conformità con quanto disposto all'art. 17, comma 6, del citato regolamento, gli eventuali trasferimenti effettuati in via di anticipazione a favore dell' Organismo Intermedio non possono superare il limite massimo del 35% della dotazione finanziaria assegnata al PISUS. Gli anticipi potranno essere disposti esclusivamente previa verifica dell'avvio dell'attività oggetto della presente convenzione, fatti salvi i limiti annuali imposti dal patto di stabilità e di crescita, nonché l'acquisizione dell'autorizzazione vincolante da parte dell'Autorità di Gestione del POR.

8. I trasferimenti delle risorse nei confronti dell' Organismo Intermedio sono comunque disciplinati dall'art. 33 del bando.

## Articolo 16

### Erogazione dei contributi

1. La concessione dei contributi da parte dell' Organismo Intermedio in favore dei beneficiari è disciplinata dall'art. 34 del bando.

2. Le erogazioni in via anticipata ai beneficiari potranno essere disposte ai sensi dell'art. 34 del bando di selezione del PISUS.

3. I beneficiari presentano le domande di rimborso all' Organismo Intermedio utilizzando la modulistica e nel rispetto dei termini previsti dal bando. L' Organismo Intermedio, ricevute le suddette domande, provvede ad espletare le verifiche di cui all'art. 9 della presente convenzione, secondo le modalità stabilite nel Manuale delle procedure e nel Manuale dei controlli di primo livello.

4. Qualora le predette verifiche abbiano esito positivo, l'Organismo Intermedio predispone gli atti di liquidazione, che dispongono l'erogazione delle risorse nei confronti dei beneficiari, a titolo di anticipazione, per stato avanzamento lavori oppure a saldo.

5. Gli importi disimpegnati a seguito di rideterminazioni per i ribassi d'asta nel caso di opere pubbliche rientrano nella disponibilità del Fondo speciale POR FESR per le attività dell'Asse 4.1.a., secondo quanto previsto dall'art. 37 del bando PISUS.

6. Gli importi disimpegnati a seguito di rinunce, rideterminazioni e revoche, non soggetti a procedure di recupero in corso, rientrano nella disponibilità del Fondo speciale POR FESR per le attività dell'Asse 4.1.a.. 7. Nel caso dell'iniziativa c) a bando, le risorse finanziarie derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni, non soggetti a procedure di recupero in corso, rimangono nella disponibilità dell' Organismo Intermedio ai soli fini dello scorrimento della graduatoria, fino a esaurimento della stessa, diversamente rientrano nella disponibilità del Fondo speciale POR FESR per le attività dell'Asse 4.1.a. 8. L'Organismo Intermedio trasmette i provvedimenti di cui ai precedenti commi entro 30 giorni dalla loro adozione alla Struttura regionale attuatrice.

## Articolo 17

### Proroghe di fine progetto

1. Le operazioni cofinanziate dal POR terminano entro i limiti previsti dall' art. 8 del regolamento di attuazione del POR.
2. Eventuali proroghe richieste dai beneficiari in ordine alla chiusura delle operazioni cofinanziate potranno essere autorizzate dall'Organismo Intermedio, previa intesa con la Struttura regionale attuatrice, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del regolamento di attuazione del POR e tenuto conto di quanto indicato all'art. 41 del bando per il sostegno alla realizzazione dei PISUS, dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente attuazione del Programma.

## Articolo 18

### Adempimenti in materia di irregolarità

1. In applicazione dell'art. 70, comma 1, lett. b) del reg. (CE) 1083/2006 e dalla Sezione 4 del reg. (CE) 1828/2006, l'Organismo Intermedio, a seguito dell'attività di verifica e sopralluogo effettuata, ovvero di spontanea segnalazione da parte dei beneficiari, è tenuto a segnalare eventuali irregolarità dandone tempestiva informazione alla Struttura regionale attuatrice.
2. L'Organismo Intermedio provvede, a riportare i dati sulle irregolarità, i relativi aggiornamenti, ovvero segnala la mancata rilevazione di casi di irregolarità, attraverso un apposito modello (file excel), da inoltrare alla Struttura regionale attuatrice entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, segnalando se l'irregolarità rientri nei casi previsti dall'art. del rec. (CE) 1828/2006.
3. La Struttura regionale attuatrice provvederà agli adempimenti di comunicazione delle irregolarità secondo quanto stabilito nel "Manuale delle procedure per la gestione e attuazione del Programma", nel rispetto della Sezione 4 del reg. (CE) 1828/2006.

## Articolo 19

### Recupero delle somme indebitamente versate

1. A fronte delle irregolarità riscontrate ovvero a seguito di controlli il cui esito è "non regolare" secondo quanto previsto nel Manuale dei controlli, l'Organismo Intermedio dispone la rideterminazione parziale ovvero la revoca totale del contributo, nonché l'avvio del procedimento volto a recuperare le eventuali somme indebitamente versate compresi, se del caso, gli interessi di mora.

2. Tutti gli atti relativi alle procedure di cui al comma 1 vengono trasmessi tempestivamente alla Struttura regionale attuatrice, ai fini del loro inoltro all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione, responsabile della tenuta del registro dei recuperi di cui all'art. 61 del reg(CE) 1083/2006.

3. L' Organismo Intermedio provvede ad inserire nel sistema informatico di monitoraggio MIC FVG 2007-2013 gli estremi dei provvedimenti di rideterminazione ovvero di revoca e di recupero.

4. Qualora il procedimento avviato dall'Organismo Intermedio al fine di recuperare le somme indebitamente versate abbia avuto esito negativo, l'Organismo Intermedio ne dà notizia alla Struttura regionale attuatrice, al fine dell'avvio delle procedure giudiziarie per il recupero coatto.

## Articolo 20

### Modalità di conservazione dei documenti

1. L'Organismo Intermedio è tenuto a conservare in apposito "fascicolo di progetto", preferibilmente in originale, principalmente la seguente documentazione:

a) documentazione inerente la selezione delle operazioni di cui all'art. 17 del bando;

b) domande di rimborso e relativi allegati;

c) check list istruttoria e check list di controllo debitamente sottoscritti, e piste di controllo;

d) documentazione comprovante il pagamento del contributo pubblico.

2. L'adeguata conservazione, da parte dell'Organismo Intermedio, della suddetta documentazione comporta il costante aggiornamento e la disponibilità della medesima nei confronti di tutti gli organismi autorizzati a svolgere operazioni di controllo.

3. L'Organismo Intermedio si impegna altresì a garantire la conservazione, degli originali (ovvero di copie autenticate) relativi alla documentazione giustificativa di spesa, che deve essere messa a disposizione in caso di ispezioni, fornendo anche estratti o copie a tutte le persone e/o organismi aventi diritto che ne facciano richiesta secondo quanto indicato nel Manuale delle procedure per la gestione e attuazione del Programma al cap.9.4 .

## Articolo 21

### Compenso per lo svolgimento delle funzioni delegate

1. E' esclusa, in ogni caso, la copertura dei costi amministrativi derivanti dalla delega di funzioni all' Organismo Intermedio attraverso la dotazione finanziaria del POR.

## Articolo 22

### Risoluzione per inadempimento

1. La Struttura regionale attuatrice si riserva di verificare, in ogni momento, la corrispondenza dell'operato dell' Organismo Intermedio rispetto a quanto pattuito con la presente convenzione.

2. La presente Convenzione potrà essere risolta, ai sensi dell'articolo 1453 c.c., qualora l'Organismo Intermedio non rispetti gli obblighi imposti a suo carico dalla presente convenzione e, comunque, nel caso in cui tali inadempienze pregiudichino l'assolvimento da parte della stessa Struttura regionale attuatrice degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria.

3. Nei casi di cui al comma 2, la Struttura regionale attuatrice notifica all' Organismo Intermedio l'intimazione ad adempiere, invitando la parte inadempiente a provvedere

entro il termine di 15 giorni, con la precisazione che in difetto la convenzione si intende risolta.

### Articolo 23

#### Durata ed efficacia della Convenzione

1. La durata della presente convenzione è la stessa prevista dalle disposizioni comunitarie e dalle pertinenti decisioni della Commissione europea per il POR FESR "Obiettivo competitività regionale e occupazione " 2007 -2013.
2. La presente convenzione ha efficacia, salvo quanto previsto dal precedente articolo, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'attuale ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2007 -2013.
3. Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione si rinvia alle funzioni che l'Organismo Intermedio è tenuto ad assolvere secondo quanto indicato nella Relazione sul Sistema di gestione e controllo approvata dall'Autorità di Gestione e in conformità a quanto disciplinato nei manuali di programma.

### Articolo 24

#### Risoluzione delle controversie

1. Per le controversie che potrebbero sorgere tra le parti in dipendenza della presente convenzione, esperiti in via preventiva e senza esito positivo i tentativi di conciliazione e di accordo istituzionale, il foro competente è esclusivamente quello di Trieste.

### Articolo 25

#### Trattamento dei dati

1. Nel contesto delle funzioni delegate ai sensi della presente convenzione, l'Organismo Intermedio è titolare del trattamento dei dati di cui all'art. 28 D.lgs. 196/2003.
2. I responsabili del trattamento dei dati sono designati dal titolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del citato Decreto legislativo e dai rispettivi ordinamenti interni.
3. L'Organismo Intermedio tutela i dati personali acquisiti in relazione all'esercizio delle funzioni delegate conformemente a quanto disposto all'art. 37 del regolamento(CE) 1828/2006.

Luogo, data

Per l'Organismo intermedio

Comune di .....

Il rappresentante legale pro tempore

Per la Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale Attività.....

Servizio.....

Il Direttore del Servizio \_\_\_\_\_